Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 285 del 4 dicembre 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 dicembre 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 106

REGIONE SARDEGNA

Decreti del presidente della Giunta regionale relativi alla esecutività dei quattordici piani territoriali paesistici della Sardegna.

SOMMARIO

REGIONE SARDEGNA

Piani territoriali paesistici della Sardegna

PIANI TERRITORIALI DELLA SARDEGNA
PTP 2 DI CAPO FALCONE E STAGNI COSTIERI DI ARGENTIERA
PTP 3 DELLA MEDIA E BASSA VALLE DEL COGHINAS
PTP 5 DELLA COSTA NORD OCCIDENTALE DELLA SARDEGNA
PTP 1 DEL TERRITORIO DELLA GALLURA
PTP 8 DEL MONTIFERRU
PTP 4 DI SAN TEODORO E BUDONI
PTP 7 DEL SINIS
PTP 6 DELLA SARDEGNA ORIENTALE
PTP 9 DEL GOLFO DI ORISTANO
PTP 12 DELLA GIARA DI GESTURI-GENONI-MONTE ARCI
PTP 10 DI ARBUS
PTP 13 DEL SUD-EST DELLA SARDEGNA
PTP 14 DELLE ISOLE DI SAN PIETRO-SANT' ANTIOCO
PTP 11 DEL MARGANAI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SARDEGNA

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico della Gallura, ivi compreso il completamento della fascia costiera di Trinità d'Agultu, dal confine di Badesi al confine di Aglientu (P.T.P. n. 1), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 29/2 del 6 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Calangianus, Castelsardo, Golfo Aranci, La Maddalena, Luogosanto, Loiri-Porto San Paolo, Luras, Olbia, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Tempio e Trinità d'Agultu.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvata dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 29/2 del 6 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico della Gallura, ivi compreso il completamento della fascia costiera di Trinità d'Agultu, dal confine di Badesi al confine di Aglientu (P.T.P. n. 1), interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Calangianus, Castelsardo, Golfo Aranci, La Maddalena, Luogosanto, Loiri-Porto San Paolo, Luras, Olbia, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Tempio e Trinità d'Agultu;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico della Gallura, ivi compreso il completamento della fascia costiera di Trinità d'Agultu, dal confine di Badesi al confine di Aglientu (P.T.P. n. 1), nel testo normativo e cartografico approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione n. 29/2 del 6 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 1 DEL TERRITORIO DELLA GALLURA
PTP 1
LEGENDA
LIMITE DELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA
LIMITE COMUNALE

93A6668

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico di Capo Falcone e stagni costieri, con integrazione del tratto costiero compreso fra Fiume Santo e l'abitato di Porto Torres (P.T.P. n. 2), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/2 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Porto Torres, Sassari e Stintino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvata dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 29/2 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico di Capo Falcone e stagni costieri, con integrazione del tratto costiero compreso tra Fiume Santo e l'abitato di Porto Torres (P.T.P. n. 2), interessante, in tutto od in parte, i comuni di Porto Torres, Sassari e Stintino;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 2 nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico di Capo Falcone e stagni costieri, con integrazione del tratto costiero compreso tra Fiume Santo e l'abitato di Porto Torres (P.T.P. n. 2), nel testo normativo e cartografico approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione n. 28/2 del 6 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 2 DI CAPO FALCONE E STAGNI COSTIERI DI ARGENTIERA

93A6669

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico della media e bassa Valle del Coghinas (P.T.P. n. 3), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/3 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Badesi, Bortigiadas, Bulzi, Laerru, Perfugas, Santa Naria Coghinas, Sedini, Valledoria e Viddalba.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvata dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/3 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico della «Media e bassa valle del Coghinas» (P.T.P. n. 3), interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Badesi, Bortigiadas, Bulzi, Laerru, Perfugas, Santa Naria Coghinas, Sedini, Valledoria e Viddalba;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 3 nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico della «Media e bassa valle del Coghinas» (P.T.P. n. 3), nel testo normativo e cartografico approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione n. 28/3 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 3 DELLA MEDIA E BASSA VALLE DEL COGHINAS

LEGENDA

LIMITE DELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA
LIMITE COMUNALE

93A6670

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico di San Teodoro e Budoni, con integrazione del tratto costiero compreso tra il confine sud del comune di Budoni ed il confine nord del comune di Siniscola (P.T.P. n. 4), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/4 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Budoni, Budduṡò (frazione di Padru), Loiri-Porto San Paolo, Posada, San Teodoro e Torpè.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvata dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/3 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico di «San Teodoro e Budoni», con integrazione del tratto costiero compreso tra il confine sud del comune di Budoni ed il confine nord del comune di Siniscola (P.T.P. n. 4), interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Budoni, Budduṡò (frazione di Padru), Loiri-Porto San Paolo, Posada, San Teodoro e Torpè;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 4 nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico di «San Teodoro e Budoni», con integrazione del tratto costiero compreso tra il confine sud del comune di Budoni ed il confine nord del comune di Siniscola (P.T.P. n. 4), nel testo normativo e cartografico approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione n. 28/4 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 4 DI SAN TEODORO E BUDONI

LEGENDA

LIMITE DELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA

LIMITE COMUNALE

93A6671

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico della Sardegna nord-occidentale con integrazione della fascia costiera compresa fra Punta Foghe ed il confine Magomadas-Bosa (P.T.P. n. 5), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/5 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Alghero, Bosa, Magomadas, Modolo, Porto Torres, Sassari (Argentiera), Sorso, Stintino, Tresnuraghes e Villanova Monteleone.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvata dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/5 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico della «Sardegna nord-occidentale», con integrazione della fascia costiera compresa fra «Punta Foghe» ed il confine Magomadas-Bosa (P.T.P. n. 5), interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Alghero, Bosa, Magomadas, Modolo, Porto Torres, Sassari (Argentiera), Sorso, Stintino, Tresnuraghes e Villanova Monteleone;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 5 nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico della «Sardegna nord-occidentale», con integrazione della fascia costiera compresa fra «Punta Foghe» ed il confine Magomadas-Bosa (P.T.P. n. 5), nel testo normativo e cartografico approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione n. 28/5 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 5 DELLA COSTA NORD-OCCIDENTALE DELLA SARDEGNA

93A6672

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico della Sardegna orientale, ivi compresa l'intera fascia costiera dal comune di Siniscola a quello di Tertenia (P.T.P. n. 6), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/6 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Dorgali, Gairo, Girasole, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Oliena, Orosei, Osini, Siniscola, Tertenia e Tortolì.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvate dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/6 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico della «Sardegna orientale», ivi compresa l'intera fascia costiera dal comune di Siniscola a quello di Tertenia (P.T.P. n. 6), interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Dorgali, Gairo, Girasole, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Oliena, Orosei, Osini, Siniscola, Tertenia e Tortolì;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 6 nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico della «Sardegna orientale», ivi compresa l'intera fascia costiera dal comune di Siniscola a quello di Tertenia (P.T.P. n. 6), nel testo normativo e cartografico approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione n. 28/6 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 6
DELLA SARDEGNA ORIENTALE

LEGENDA

LIMITE DELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA

LIMITE COMUNALE

93A6673

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico del Sinis (P.T.P. n. 7), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/7 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Nurachi, Oristano, Riola Sardo e San Vero Milis.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvate dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/7 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico del «Sinis» (P.T.P. n. 7) interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Nurachi, Oristano, Riola Sardo e San Vero Milis;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 7, nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico del «Sinis» (P.T.P. n. 7) nel testo normativo e cartografico approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione n. 28/7 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 7 DEL SINIS

93A6674

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico del Montiferru (P.T.P. n. 8), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/8 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Cuglieri, Santulussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo e Tresnuraghes.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvate dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/8 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico del «Montiferru» (P.T.P. n. 8), interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Cuglieri, Santulussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo e Tresnuraghes;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 8 nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico del «Montiferru» (P.T.P. n. 8), nel testo normativo e cartografico approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione n. 28/8 del 3 agosto 1993, allegata al presente decretc quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 8 DEL MONTIFERRU

93A6675

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico del Golfo di Oristano (P.T.P. n. 9), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/9 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Oristano, Arborea, Cabras, Santa Giusta e Terralba.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione,

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvate dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/9 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico del «Golfo di Oristano» (P.T.P. n. 9), interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Oristano, Arborea, Cabras, Santa Giusta e Terralba;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 9, nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico del «Golfo di Oristano» (P.T.P. n. 9), approvato con deliberazione della giunta regionale n. 28/9 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 9 DEL GOLFO DI ORISTANO

LEGENDA

- LIMITE DELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA
- LIMITE COMUNALE

93A6676

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico di Arbus, ivi compreso il completamento del tratto costiero del comune di Gonnesa (P.T.P. n. 10), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/10 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Arbus, Gonnesa, Gonnosfanadiga e Guspini.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvate dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/10 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico di «Arbus», ivi compreso il completamento del tratto costiero del comune di Gonnesa (P.T.P. n. 10), interessante, in tutto od in parte, i territori dei comuni di Arbus, Gonnesa, Gonnosfanadiga e Guspini;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 10 nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico di «Arbus», ivi compreso il completamento del tratto costiero del comune di Gonnesa (P.T.P. n. 10), approvato con deliberazione della giunta regionale n. 28/10 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 10 DI ARBUS

93A6677

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico del Marganai - Sulcis/Iglesiente - fascia costiera da località Su Loi in comune di Capoterra allo stagno di Santa Gilla nel Cagliaritano (P.T.P. n. 11), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/11 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Cagliari, Assemini, Buggerru, Capoterra, Decimomannu, Domusnovas, Domus de Maria, Elmas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Iglesias, Musei, Narcao, Nuxis, Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia, Villaperuccio e Villa San Pietro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvate dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/11 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico del «Marganai» - Sulcis/Iglesiente - fascia costiera da località Su Loi in comune di Capoterra allo stagno di Santa Gilla nel Cagliaritano (P.T.P. n. 11), interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Cagliari, Assemini, Buggerru, Capoterra, Decimomannu, Domus de Maria, Elmas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Iglesias, Musei Marcao, Nuxis, Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia, Villaperuccio e Villa San Pietro;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 11 nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico del «Marganai» - Sulcis/Iglesiente - fascia costiera da località «Su Loi» in comune di Capoterra allo stagno di «Santa Gilla» nel Cagliaritano (P.T.P. n. 11), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/11 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 11 DEL MARGANAI
PTP 11
LEGENDA
LIMITE DELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA
LIMITE COMUNALE

93A6678

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico della Giara di Gesturi, Genoni e Monte Arci (P.T.P. n. 12), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/12 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Baradili, Barumini, Gesturi, Genoni, Genuri, Gonnosnò, Isili, Laconi, Las Plassas, Masullas, Marrubiu, Mogorella, Morgongiori, Nuragus, Nurallao, Nureci, Palmas Arborea, Pau, Santa Giusta, Senis, Setzu, Sini, Siris, Tuili, Turri, Usellus, Villaurbana e Villaverde.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11: 29 dicembre 1992. n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvate dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/12 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico della «Giara di Gesturi, Genoni e Monte Arci» (P.T.P. n. 12), interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Baradili, Barumini, Gesturi, Genoni, Genuri, Gonnosnò, Isili, Laconi, Las Plassas, Masullas, Marrubiu, Mogorella, Morgongiori, Nuragus, Nurallao, Nureci, Palmas Arborea, Pau, Santa Giusta, Senis, Setzu, Sini, Siris, Tuili, Turri, Usellus, Villaurbana e Villaverde;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 12, nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico della «Giara di Gesturi, Genoni e Monte Arci» (P.T.P. n. 12), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/12 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 12 DELLA GIARA DI GESTURI, GENONI, E MONTE ARCI

LEGENDA

LIMITE DELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA

LIMITE COMUNALE

93A6679

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico del Sud-est Sardegna (P.T.P. n. 13), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/13 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Armungia, Ballao, Burcei, Castiadas, Maracalagonis, Muravera, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Sinnai, Villaputzu, Villasalto e Villasimius.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvate dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/13 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico del «Sud-est Sardegna» (P.T.P. n. 13), interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Armungia, Ballao, Burcei, Castiadas, Maracalagonis, Muravera, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Sinnai, Villaputzu, Villasalto e Villasimius;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 13, nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico del «Sud-est Sardegna» (P.T.P. n. 13), nel testo normativo e cartografico approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/13 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

PTP 13 DEL SUD-EST SARDEGNA

PTP 13

LEGENDA

LIMITE DELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA

LIMITE COMUNALE

93A6680

DECRETO PRESIDENZIALE 6 agosto 1993.

Esecutività del piano territoriale paesistico delle Isole di San Pietro e di Sant'Antioco (P.T.P. n. 14), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/14 del 3 agosto 1993 ed interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Calasetta, Carloforte, Domus de Maria, Masainas, Giba, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco e Teulada.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue successive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1° luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23);

Viste le «disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna», approvate dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23;

Visto il «parere» espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993;

Vista la deliberazione n. 28/14 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato — in motivata «attuazione delle disposizioni» del Consiglio ed in motivato «ossequio al parere» della sopracitata Commissione consiliare — il piano territoriale paesistico delle «Isole di San Pietro e di Sant'Antioco» (P.T.P. n. 14), interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Calasetta, Carloforte, Domus de Maria, Masainas, Giba, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco e Teulada;

Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 14, nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici;

Considerato che l'art. 7 della già menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono «resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa»;

Decreta:

È reso esecutivo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 — il piano territoriale paesistico delle «Isole di San Pietro e di Sant'Antioco» (P.T.P. n. 14), nel testo normativo e cartografico approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/14 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sarà rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perché provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi — ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 — la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.

Cagliari, 6 agosto 1993

Il presidente: CABRAS

Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21

93A6681

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42 44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della *serie generale*, inclusi i supplementi ordinari	- annuale	L. 345.000
		- semestrale	L. 188.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	- annuale	L. 63.000
		- semestrale	L. 44.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	- annuale	L. 193.000
		- semestrale	L. 105.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	- annuale	L. 63.000
		- semestrale	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	- annuale	L. 193.000
		- semestrale	L. 105.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	- annuale	L. 664.000
		- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

***Gazzetta Ufficiale* su *MICROFICHES* - 1993**
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola *per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna*	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 *giorni* dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189